
Lettera circolare n. 01 del 12/01/2016

**INTERPELLO 16-2015 SULLA FORMAZIONE
DEL PREPOSTO ALLA SORVEGLIANZA DEI PONTEGGI**

Gentili Imprese si comunica che la Commissione per gli Interpelli con Interp. 16-2015, chiarisce la formazione minima del personale che svolge l'attività di Preposto come da art. 2, co. 1, lett e) del d.lgs. n 81/2008.

In special modo la commissione chiarisce qual è la formazione minima del preposto addetto al montaggio/smontaggio/trasformazione dei ponteggi.

Da detto chiarimento si evince che il preposto addetto al controllo nelle fasi di montaggio/smontaggio/trasformazione dei ponteggi oltre ai corsi di formazione specifici per addetti / preposti ai ponteggi previsto dall'allegato XXI del d.lgs. n 81/2008 dovrà possedere anche il corso di formazione previsto dall'Art. 37, co. 7, del d.lgs. 81-2008.

Si ribadisce quindi che il preposto ai ponteggi per svolgere tale funzione deve acquisire oltre al corso da pontista di 28 ore anche la formazione particolare aggiuntiva per preposto della durata di 8 ore.

Si ricorda che tutti i corsi di formazione sono gratuiti per le imprese iscritte in Edilcassa Abruzzo ed in regola con i versamenti contributivi, sia per i lavoratori che per i titolari e i soci, per eventuali informazioni si prega di contattare: **Edilformas Abruzzo - 085.4312223 - Mail: efoe@edilformas.it.**


Distinti saluti



il Presidente
PAOLO DI GIAMPAOLO



il Vicepresidente
DOVI ALOUMON



Il Direttore
MASSIMO PASSALACQUA

EDILFORMAS ABRUZZO

Piazza Salvador Allende, 27 - 65128 PESCARA

Tel. & Fax. 085.4312223 -- E-mail: efoe@edilformas.it – Pec: edilformas@legalmail.it
www.edilformas.it

Commissione per gli Interpelli

(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)

INTERPELLO N. 16/2015

Alla Associazione Nazionale Costruttori
Edili



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Partenza - Roma, 29/12/2015
Prot. 37 / 0022881 / MA007.A001.1471

Oggetto: art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - *risposta al quesito in merito alla corretta interpretazione della figura del preposto alla sorveglianza dei ponteggi ai sensi dell'art. 136 del Testo Unico, e in particolare ai compiti ad esso assegnati e ai requisiti di formazione, anche in confronto con quelli ricadenti sul preposto ex articolo 2 comma 1, lettera e).*

L'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito "*alla corretta interpretazione della figura del preposto alla sorveglianza dei ponteggi ai sensi dell'art. 136 del Testo Unico, e in particolare ai compiti ad esso assegnati e ai requisiti di formazione, anche in confronto con quelli ricadenti sul preposto ex articolo 2 comma 1, lettera e)*".

Al riguardo va premesso che l'art. 2, co. 1, lett. e), del d.lgs. n. 81/2008 definisce preposto "*persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa*".

L'art. 19 del decreto in parola declina gli obblighi del preposto.

L'art. 136, comma 6, del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce che "*il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d'arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste*".

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

L'individuazione della figura del preposto, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. e), d.lgs. n. 81/2008, non è obbligatoria in azienda ma è una scelta del datore di lavoro in base all'organizzazione ed alla complessità della sua azienda. Il preposto è un soggetto dotato di un

Commissione per gli Interpelli

(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)

INTERPELLO N. 16/2015

potere gerarchico e funzionale, sia pure limitato, e di adeguate competenze professionali al quale il datore di lavoro fa ricorso in genere allorché non può personalmente sovrintendere alla attività lavorativa e controllare l'attuazione delle direttive da lui impartite. Lo stesso preposto è destinatario *ope legis* dello svolgimento delle funzioni esplicitate nell'art. 19 del d.lgs. n. 81/2008.

Pertanto mentre la necessità di ricorrere all'individuazione di uno o più preposti, ai sensi dell'art. 2, co 1, lett. e) del d.lgs. n. 81/2008, è strettamente correlata all'organizzazione aziendale che, facoltativamente, ogni datore di lavoro si è data, esistono alcuni casi particolari (come ad esempio per il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisorie, lavori di demolizione, montaggio e smontaggio dei ponteggi, ecc.), in cui il legislatore richiede specificatamente che i lavori siano effettuati sotto la diretta sorveglianza di un soggetto preposto e gerarchicamente sovraordinato ai lavoratori che effettuano tali attività, che ovviamente può essere lo stesso datore di lavoro purché abbia seguito gli appositi corsi di formazione.

Da ciò discende che il preposto addetto al controllo nelle fasi di montaggio e smontaggio dei ponteggi deve partecipare, oltre ai corsi di formazione o aggiornamento disciplinati dall'Allegato XXI del d.lgs. n. 81/2008, anche al corso di formazione previsto dall'art. 37, co. 7, del d.lgs. n. 81/2008.

Si pone in evidenza, inoltre, che il d.lgs. n. 81/2008 prevede la presenza di un preposto anche nell'ambito di altre attività ritenute pericolose quali quella relativa alla costruzione, sistemazione, trasformazione o smantellamento di una paratoia o di un cassone nei cantieri temporanei o mobili per le quali è ugualmente richiesta la diretta sorveglianza di un preposto (art. 149, co. 2, d.lgs. n. 81/2008) così come per i lavori di demolizione negli stessi cantieri edili che devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti (art. 151 d.lgs. n. 81/2008).

Per tali figure non è prevista dal decreto alcuna formazione specifica aggiuntiva rispetto a quella di cui all'articolo 37, comma 7 del d.lgs. n. 81 del 2008, nell'ambito della quale dovranno, pertanto, essere trattati i rischi e le misure concernenti tali attività.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

(Ing. Giuseppe PEGARI)

